

## **RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI SUL MESSAGGIO COMUNALE MM 1/2009 RIGUARDANTE IL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE CITTÀ DI MENDRISIO**

Egregio Signor Presidente del Consiglio Comunale,  
Gentili Colleghe, egregi Colleghi,

come Commissione delle petizioni siamo onorati di presentare questo rapporto riguardante il Regolamento comunale di Mendrisio, uno strumento legislativo che ha anche un significato simbolico, quello di suggellare, dal profilo giuridico, il funzionamento della nuova Città.

Con soddisfazione si sottolinea che il messaggio del Iod. Municipio è stato approvato da tutti i commissari rappresentanti tutti i gruppi politici, con le precisazioni che verranno riportate successivamente.

\* \* \*

La Commissione delle petizioni si è riunita in tre occasioni, una prima volta per un esame preliminare in data 28 settembre 2009, una seconda volta in data 20 ottobre 2009, alla presenza del Vice-segretario Comunale, Sig. Roberto Crivelli, ed una terza volta in data 28 ottobre 2009. Questo lavoro approfondito da parte della Commissione delle petizioni si è reso necessario vista l'importanza e la consistenza dell'oggetto in discussione.

Nel messaggio il Iod. Municipio ha ripreso il tenore del precedente Regolamento comunale di Mendrisio, apportando i necessari aggiornamenti a seguito dell'intervenuta aggregazione nonché delle novelle legislative portate dalla revisione parziale della LOC votata dal Gran Consiglio il 7 maggio 2008.

Oltre che su questioni redazionali, talvolta non di poco conto, per le quali la Commissione ha apportato alcuni opportuni emendamenti dopo aver sentito il Municipio, la discussione si è in particolare incentrata sulla composizione ed il numero dei membri delle Commissioni di quartiere. Su quest'ultimo aspetto ritorneremo nel seguito.

In sintesi si propongono i seguenti emendamenti discussi con il Municipio e che verranno contemplati, dopo l'approvazione da parte del Iod. Consiglio Comunale, nella versione definitiva del Regolamento comunale:

<b><u>Versione messaggio municipale</u></b>	<b><u>Emendamenti della Commissione petizioni</u></b>
<b><u>Art. 9 Attribuzioni</u></b> 2. Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia: <ul style="list-style-type: none"><li>• di spese di investimento (art. 13 lett. e LOC), fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale,</li><li>• di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC), fino ad un importo di preven-</li></ul>	<b><u>Art. 9 Attribuzioni</u></b> 2. Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia di: <ul style="list-style-type: none"><li>• spese di investimento (art. 13 lett. e LOC), fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale,</li><li>• progettazione e di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC), fino ad un importo di preventivo</li></ul>

<p>tivo pari agli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC), fino ad un importo di transazione o di valore del bene pari agli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale,</li> <li>• intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC), fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale,</li> <li>• l'importo annuo globale derivante dall'espletamento delle competenze delegate non deve superare l'importo massimo stabilito dalla legislazione cantonale,</li> <li>• al Municipio è inoltre delegata la competenza di stipulare convenzioni di durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al Comune non supera l'importo massimo previsto dalla legislazione cantonale.</li> </ul> <p>3. Il Consiglio comunale fissa il termine entro il quale il credito di cui alla lett. e) e alla lett. g) decade se non è utilizzato.</p>	<p>pari agli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC), fino ad un importo di transazione o di valore del bene pari agli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale,</li> <li>• intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC), fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale,</li> </ul> <p>Al Municipio è inoltre delegata la competenza di stipulare convenzioni di durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al Comune non supera l'importo massimo previsto dalla legislazione cantonale.</p> <p>L'importo annuo globale derivante dall'espletamento delle competenze delegate non deve superare l'importo massimo stabilito dalla legislazione cantonale.</p> <p>3. Il Consiglio comunale fissa il termine entro il quale il credito di cui al cpv. 1 lett. e) e al cpv. 1 lett. g) decade se non è utilizzato.</p>
<p><b>Art. 16 Sessioni straordinarie</b></p> <p>3. Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lettera b) sono assoggettate alla procedura di rinvio al Municipio prevista dall'art. 38 cpv. 2 LOC per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal Municipio. Sono riservate le leggi speciali.</p>	<p><b>Art. 16 Sessioni straordinarie</b></p> <p>3. Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi del cpv. 1 lettera b) sono assoggettate alla procedura di rinvio al Municipio prevista dall'art. 38 cpv. 2 LOC per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal Municipio. Sono riservate le leggi speciali.</p>
<p><b>Art. 40 Ufficio presidenziale</b></p> <p>3. Il protocollo di ogni Commissione deve contenere una breve nota dei lavori commissionali e la menzione della presenza o dell'assenza alle riunioni dei membri della Commissione.</p>	<p><b>Art. 40 Ufficio presidenziale</b></p> <p>3. Il verbale di ogni Commissione deve contenere una breve nota dei lavori commissionali e la menzione della presenza o dell'assenza alle riunioni dei membri della Commissione.</p>
<p><b>Art. 51 Attribuzioni</b></p> <p>3. Il Municipio è autorizzato a delegare al Segretario comunale, alla Commissione amministratrice delle Aziende, segnatamente ai servizi dell'Amministrazione, competenze decisionali amministrative che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente.</p>	<p><b>Art. 51 Attribuzioni</b></p> <p>3. Il Municipio è autorizzato a delegare al Segretario comunale, ai servizi dell'Amministrazione, alla Commissione amministratrice delle Aziende, competenze decisionali amministrative che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente.</p>
<p><b>Art. 66 Funzionamento</b></p> <p>1. Le Commissioni si compongono di un numero dispari di membri, al minimo 3 ed al massimo 9 membri.</p>	<p><b>Art. 66 Funzionamento</b></p> <p>1. Le Commissioni si compongono di un numero dispari di membri, al minimo 3 ed al massimo 9 membri, fatto salvo quanto disposto dall'art. 64.</p>

<b>Art. 84 Diarie per seduta</b> f) Abrogato.	<b>Art. 84 Diarie per seduta</b> (eliminato)
<b>Art. 91 Organo peritale di controllo</b> Per agevolare il compito di esame finanziario, il Municipio affida il mandato ad un ufficio di controllo esterno.	<b>Art. 91 Organo peritale di controllo</b> Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il Comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del Municipio.

\* \* \*

Come accennato sopra, la discussione in Commissione si è in particolare incentrata sull'art. 64 del Regolamento comunale relativo alle Commissioni di quartiere.

La Commissione delle petizioni ha innanzitutto ulteriormente ribadito l'importanza di tali organi, che, seppur svolgono compiti meramente consultivi, rivestono un ruolo essenziale nella nuova realtà aggregativa, nella misura in cui - come ben sottolinea il messaggio - fungono da *"canali privilegiati attraverso i quali far fluire le richieste della popolazione agli organi istituzionali comunali"* e garantiscono in particolare al Municipio le *"migliori condizioni possibili di conoscenza e di consapevolezza delle singole realtà, affinché il grado di d'attenzione sia mantenuto alto su tutto il territorio comunale"*.

Opinioni diverse sono per contro state espresse in merito alla composizione ed al numero dei membri delle Commissioni di quartiere.

Va ricordato che all'inizio della nuova legislatura il Municipio ha proceduto, senza particolari discussioni, alla nomina delle Commissioni di quartiere, ciascuna composta di 7 membri, designati - trattandosi di commissioni municipali - in base alla rappresentanza dei gruppi politici nell'Esecutivo. A dipendenza anche di alcuni interventi critici sul tema successivi alla costituzione delle Commissioni, il Municipio, con il progetto di Regolamento in esame, ha proposto di fissare all'art. 64 cpv. 2 il numero dei membri in almeno 7 e al massimo 9 membri. Nel commento del Messaggio, ovvero senza ancorare tali principi nella norma, il Municipio ha precisato che *"sette membri sono nominati dal Municipio in base alla regola della proporzionale, vale a dire la ripartizione dei membri proporzionalmente alla forza numerica dei gruppi così come scaturita dalle più recenti elezioni dell'Esecutivo. Due membri facoltativi sono designati dal Municipio per meglio rispondere alle singole peculiarità del quartiere"*.

In una prima tornata

- il Gruppo PPD ha dichiarato di aderire alla proposta di cui al Messaggio
- il Gruppo PLR ha proposto di fissare la ripartizione dei membri, da ancorare nella norma, proporzionalmente ai risultati dell'elezione del Municipio nel singolo quartiere
- il Gruppo laS ha sostenuto l'attuale situazione.

Dopo ulteriore discussione i Gruppi sono unanimemente convenuti sulla necessità ed opportunità - nello spirito dell'aggregazione, e tenuto conto delle specifiche funzioni assegnate alle Commissioni di quartiere - di addivenire ad una soluzione concordata.

I Gruppi PPD e PLR hanno pertanto proposto di combinare le due soluzioni da essi sostenute: ripartizione dei membri proporzionalmente alla forza numerica dei gruppi scaturita dalle più recenti elezioni del Municipio a livello di singolo quartiere, con facoltà per il Municipio di designare due ulteriori membri per tenere conto delle singole peculiarità del quartiere, ritenuto ad ogni modo che i membri della Commissioni già designati per la corrente legislatura devono poter continuare il loro mandato.

Questa soluzione permetterebbe da un lato di meglio assicurare la rappresentanza dei gruppi politici in funzione dei rapporti presenti nel singolo quartiere, e dall'altro di attenuare comunque questo parametro, tenuto conto delle specifiche funzioni assegnate alle Commissioni di quartiere, che devono operare in funzione non di criteri politico-partitici, bensì delle esigenze locali. Il Municipio avrebbe pertanto la facoltà di nominare due altre personalità locali, preziose, anche al di fuori degli schieramenti politici, ciò che valorizzerebbe ulteriormente la soluzione proposta.

Il Gruppo laS ha per contro riconfermato la propria posizione, pure sostenuta dal Gruppo Lega-Udc. Questi due gruppi hanno innanzitutto espresso perplessità circa la nomina di due membri aggiuntivi, ritenuto che la loro designazione avverrebbe da parte del Municipio con un criterio troppo "vago", e solo per i quartieri richiedenti, senza imposizione di un'uguaglianza numerica tra tutte le Commissioni degli ex comuni. Essi ritengono inoltre che le Commissioni di quartiere lavorino in maniera più efficiente se definite a inizio legislatura, con un numero chiaro e fisso di membri. La formula a sette, rispecchiante le forze presenti nell'attuale Esecutivo, è pertanto da essi ritenuta la miglior soluzione.

Alla luce delle due posizioni emerse, tutti i Gruppi hanno ad ogni modo condiviso il principio che nella corrente legislatura le Commissioni di quartiere già designate non devono essere modificate, e che il nuovo sistema, qualunque esso sarà, dovrà entrare in vigore al momento dell'attuazione della seconda tappa del processo aggregativo (indipendentemente da quanti e quali nuovi Comuni confluiranno nella futura Mendrisio).

Ritenuto quanto sopra, e poiché - come testé esposto - il nuovo Comune scaturente dalla seconda fase aggregativa dovrà a sua volta dotarsi di un nuovo Regolamento, che abrogherà il presente, i Gruppi sono in conclusione unanimemente convenuti:

- > sull'inutilità di proporre qualsivoglia emendamento dell'art. 64, che dovrebbe ad ogni modo essere munito di una clausola transitoria nel senso appena descritto, dato che la norma emendata non sarà comunque applicata (applicabile sarà infatti il nuovo Regolamento comunale che il nuovo Comune dovrà adottare) ,
- > sull'opportunità di limitarsi in questa sede a segnalare, con vincolo di indirizzo politico, le posizioni dei vari gruppi politici, nell'ottica del futuro Regolamento che dovrà essere elaborato dopo il perfezionamento della seconda tappa aggregativa:
  - la posizione ampiamente maggioritaria dei Gruppi PPD e PLR, che privilegia una ripartizione dei membri delle Commissioni di quartiere proporzionalmente alla forza numerica dei gruppi scaturita dalle più recenti elezioni del Municipio a livello di singolo quartiere, con facoltà per il Municipio di designare due ulteriori membri sulla base dei criteri sopra citati;
  - la posizione minoritaria dei Gruppi laS e Lega-Udc, che privilegia il mantenimento dell'attuale situazione.

\* \* \*

La Commissione delle petizioni invita pertanto, all'unanimità, il Consiglio comunale ad adottare il nuovo Regolamento comunale Città di Mendrisio con gli emendamenti sopra indicati, e il Municipio a tener conto per il futuro nuovo Comune degli indirizzi politici sopra descritti.

Per la Commissione delle Petizioni, i relatori:

Luca Maghetti

Luca Beretta Piccoli